



Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza  
e la Salute della Provincia di L'Aquila  
ESE-CPT L'AQUILA

L'Aquila 16 Dicembre 2024

Circolare N. 21/2024

**Imprese iscritte alla Cassa Edile di  
L'Aquila  
Studi di consulenza del lavoro  
Parti Sociali Territoriali  
LORO SEDI**

## Oggetto: CHIARIMENTI

Nel corso delle attività di monitoraggio della formazione dei lavoratori delle imprese aderenti al sistema, si sta avendo modo di riscontrare la nuova incongruenza dettata dalla novellata legislazione in materia fra ciò che era previsto coerentemente con il D.M.10/03/1998 relativamente alla formazione lotta antincendio e gestione emergenze ed il nuovo D.M 2/09/2021 che non riferisce più alla valutazione del rischio incendio aziendale ma bensì alla tipologia di attività svolta dalle aziende.

Allo scopo del fine di mettere le aziende in condizione di individuare la corrispondenza della corretta applicazione del livello di formazione a cui far riferimento.

Di seguito si definiscono gli indirizzi di corretta individuazione dei criteri.

### DECRETO 2 settembre 2021.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### Art. 3.

#### Informazione e formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui **all'allegato I**, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

### Art. 4.

#### Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

**2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.**

**E.S.E. - C.P.T.**  
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE  
E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

costituito da:

**ANCE** | L'AQUILA



**FILCA** | **CISL**  
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



Via Pizzoli 17G/17H - Loc. San Vittorino - 67100 L'AQUILA - CF 80008250666  
Tel. 0862 461542 - Fax 0862 461459 - 0862 401396 - Fax 0862 482093

[www.esecptlaquila.it](http://www.esecptlaquila.it) - [info@esecptlaquila.it](mailto:info@esecptlaquila.it)



Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza  
e la Salute della Provincia di L'Aquila  
ESE-CPT L'AQUILA

**Art. 5.**

**Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza**

.....

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

**Art. 7.**

**Disposizioni transitorie e finali**

.....

2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

**ALLEGATO III**

**CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO**

**3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio**

**3.2.1 Generalità**

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.

.....

4. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

**3.2.2 Attività di livello 3**

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:



Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza  
e la Salute della Provincia di L'Aquila  
ESE-CPT L'AQUILA

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup> ;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;**
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;**
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

### 3.2.3 Attività di livello 2

#### 1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto

**E.S.E. - C.P.T.**  
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE  
E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

costituito da:

**ANCE** | L'AQUILA



**FILCA** | **CISL**  
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



Via Pizzoli 17G/17H - Loc. San Vittorino - 67100 L'AQUILA - CF 80008250666  
Tel. 0862 461542 - Fax 0862 461459 - 0862 401396 - Fax 0862 482093

[www.esecptlaquila.it](http://www.esecptlaquila.it) - [info@esecptlaquila.it](mailto:info@esecptlaquila.it)



Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza  
e la Salute della Provincia di L'Aquila  
ESE-CPT L'AQUILA

2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

**b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.**

#### .2.4 Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Stante quanto sopra rappresentato appare di tutta evidenza che i criteri di individuazioni dei livelli di formazione cui sottoporre i lavoratori designati all'incarico, non è più direttamente correlato alla valutazione del rischio incendio riportato nel DVR aziendale, come risultato della valutazione del rischio incendio, ma bensì alla tipologia di attività svolta dall'azienda.

Infatti nell'allegato III del DM sono ben descritte, in relazione ai livelli di formazione necessaria, I-II-III, le attività ricadenti in ognuna di esse.

Le attività edilizie, sono richiamate nei livelli II e III, con indicazione delle tipologie di cantiere per definire la necessità di II o III livello.

Nel livello I sono ricomprese attività che quasi certamente non possono ricondursi all'attività edilizia e per tanto la identificabilità del rischio basso, definito ai sensi del non più vigente DM 10.03.1998, non è più coerente con la vigente normativa sopra illustrata.

In considerazione di quanto sopra e con specifico riferimento agli artt. 5 e 7 del DM, le imprese sono invitate a rimodulare i livelli di rischio ad esse attribuibili in funzione delle attività che svolgono e **riconducibili ai livelli II e III** e che, pertanto, **non risulta più adeguata la riferibilità al livello I.**

***L'ESE-CPT L'Aquila resta a disposizione per chiarimenti e consulenza.***

***Per Informazioni contattare i nostri uffici***

***Telefono 0862461542***

Il Coordinatore dell'ESE CPT L'AQUILA  
Dott.ssa Scenna Valentina

**E.S.E. - C.P.T.**  
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE  
E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

costituito da:

**ANCE** | L'AQUILA



**FILCA** | **CISL**



Via Pizzoli 17G/17H - Loc. San Vittorino - 67100 L'AQUILA - CF 80008250666  
Tel. 0862 461542 - Fax 0862 461459 - 0862 401396 - Fax 0862 482093

[www.esecptlaquila.it](http://www.esecptlaquila.it) - [info@esecptlaquila.it](mailto:info@esecptlaquila.it)